

Regolamento

per la composizione e il funzionamento del

Nucleo di Valutazione del comune di Santa

Maria a Vico (Ce)

INDICE

Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Compiti
Articolo 3	Composizione, nomina, durata, decadenza e revoca.
Articolo 4	Requisiti
Articolo 5	Cause di incompatibilità e inconferibilità
Articolo 6	Procedura di nomina – Compensi
Articolo 7	Funzionamento del Nucleo di Valutazione
Articolo 8	Valutazione della performance
Articolo 9	Compensi
Articolo 10	Non esclusività del rapporto
Articolo 11	Revoca – recesso- rinuncia
Articolo 12	controllo strategico
Articolo 13	controllo di gestione
Articolo 14	Disposizioni finali ed entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del D.Lgs. n. 286/1999, della Legge n. 15/2009 e del D.Lgs. n. 150/2009, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 74/2017, la composizione e le modalità di funzionamento del nucleo di valutazione del Comune di Santa Maria a Vico (Ce).

Articolo 2

Compiti

1. Il nucleo di valutazione è un organismo indipendente cui compete l'espletamento dei compiti previsti dal presente regolamento, quelli disciplinati dal vigente regolamento relativo al sistema di valutazione della performance nonché quelli attribuiti direttamente dalla legge.
2. I compiti del nucleo di valutazione attengono, in via primaria, alla verifica del raggiungimento degli obiettivi dell'Ente.
3. propone alla Giunta, con il supporto del Settore Risorse Umane, il sistema di valutazione della performance elaborato con il contributo del Settore medesimo e le sue eventuali modifiche periodiche; b) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; c) comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco; d) garantisce la correttezza dei processi e dell'utilizzo dei premi secondo quanto previsto dal D.lgs 150/2009, dal CCNL, dal CCDI, dai regolamenti comunali, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; e) propone le modifiche necessarie per l'allineamento degli strumenti di valutazione predisposti alle linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla Commissione per la valutazione e la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche; f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti approvate dalla Giunta in materia di misurazione e valutazione della performance; g) valida la relazione annuale sulla performance dell'ente; h) certifica la possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 15 del CCNL 1.4.1999 ai sensi dell'art. 15, comma 2 e 5 del medesimo contratto; accerta l'ammissibilità dei progetti di riduzione della spesa e di produttività e qualità finanziabili ai sensi dell'art. 15 co. 2 e dei progetti diretti all'attivazione di nuovi servizi/accrescimento di quelli esistenti finanziabili ai sensi dell'art. 15 co. 5; le risorse aggiuntive di cui all'art. 15, comma 2 e 5 possono essere liquidate solo a seguito di validazione da parte del NdV dell'effettivo raggiungimento degli stessi in base ai risultati accertati dal Controllo di Gestione; i) propone alla Giunta, con il supporto del Settore Risorse Umane, la metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali e delle posizioni organizzative con i correlati valori economici; j) supporta il Sindaco e la Giunta nella graduazione delle posizioni dirigenziali/di titolarità di posizione organizzativa effettuata sulla base della metodologia approvata dalla Giunta stessa e delle risorse disponibili; k) collabora con gli organi di governo, con il Segretario, i dirigenti ed i responsabili dei servizi per il miglioramento organizzativo e gestionale dell'ente locale; l) promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza, e integrità dei controlli interni; m) verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la

- prevenzione della corruzione e quelli indicati nel piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori; n) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; o) esprime eventuali pareri richiesti dall'amministrazione sulle tematiche della gestione e della valorizzazione delle risorse umane e sull'evoluzione dei sistemi di controllo;
4. Al nucleo di valutazione, sulla base delle risultanze del controllo di gestione e della verifica dei risultati raggiunti, sono demandati i compiti di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- formulare la valutazione, anche ai fini degli istituti contrattuali vigenti, e la loro eventuale destinazione al miglioramento quali-quantitativo dei servizi,
 - a) dei dirigenti (valutazione individuale);
 - b) delle unità organizzative o aree di responsabilità interne della struttura;
 - verificare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità.

Articolo 3 **Composizione, nomina e durata.**

1. Il nucleo di valutazione è un organo collegiale composto da due componenti e un Presidente scelti tra professionisti esterni all'Ente.
2. Il Presidente del nucleo è individuato dal sindaco tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 e con le modalità di cui all'art. 6.
3. I componenti del nucleo vengono individuati dal Sindaco tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 2 e con le modalità di cui all'art. 6.
4. La durata dell'incarico dei componenti del nucleo è di tre anni, rinnovabili per una sola volta, con provvedimento del Sindaco. Alla scadenza, i componenti rimangono, comunque, in carica fino al rinnovo del nucleo. Ove si proceda alla sostituzione, per una qualsiasi causa, di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo componente è limitata al tempo residuo fino alla scadenza del triennio dell'intero organismo collegiale.
5. Il nucleo di valutazione può essere costituito, previa stipulazione di apposita convenzione, in forma associata, con altri Enti del comparto delle autonomie locali.

Articolo 4 **Requisiti**

1. **Il presidente** del nucleo di valutazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'U.E.;
 - godimento dei diritti civili e politici;
 - non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.
 - diploma di laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel previgente ordinamento;
 - iscrizione alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature all'Elenco nazionale presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei

Ministri (istituito con D.P.R.105/2016 e D.M. 2.12.2016) ed in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del D.M. 2.1.2016.

2. **I componenti del nucleo** di valutazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'U.E.;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.
- laurea in ingegneria gestionale, economia o in giurisprudenza **oppure** laurea in altra disciplina unitamente ad un titolo di studio post-universitario (quali: dottorato di ricerca, master di II livello, scuola di specializzazione di durata biennale o triennale) in management, organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, pianificazione e controllo di gestione delle pubbliche amministrazioni, misurazione e valutazione delle performance, diritto del lavoro, diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione o discipline affini **oppure** laurea in altra disciplina unitamente ad un'esperienza professionale di almeno due anni maturata nell'ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli enti locali e agli aspetti organizzativi e gestionali.

Articolo 5

Cause di incompatibilità e inconfiribilità

1. Non possono essere nominati Presidente e componente del Nucleo i soggetti:

- nei confronti dei quali sussistano le condizioni di inconfiribilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
- che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali (all'art. 14, comma 8 del D.Lgs n. 150/2009);
- che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni (all'art. 14, comma 8 del D.Lgs n. 150/2009);
- che abbiano rivestito simili incarichi o cariche, o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione (art. 14, comma 8 del D. Lgs n. 150/2009).
- siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- abbiano riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
- che si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione presso cui deve essere costituito il nucleo di valutazione
- abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;

Comune di Santa Maria a vico (CE)

Piazza Roma – Santa Maria a Vico (CE)

- abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con titolari di PO in servizio nell'amministrazione presso cui deve essere costituito il nucleo di valutazione o con il vertice politico-amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico -amministrativo;
- siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente del nucleo di valutazione prima della scadenza del mandato;
- siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione;
- ricorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del D.Lgs.267/2000.

Articolo 6 Procedura di nomina

- Il Presidente ed i due componenti del nucleo di valutazione sono nominati con decreto del Sindaco fra i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 4, che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di specifico avviso pubblico.
- La scelta avviene mediante la valutazione dei curricula professionali ed esperienziali presentati ed eventuale colloquio effettuato dal Sindaco.
- La procedura non ha carattere comparativo e la presentazione delle domande di partecipazione non vincola in alcun modo l'amministrazione che a suo insindacabile giudizio può decidere di non conferire l'incarico.
- Non si procederà pertanto alla formazione di alcuna graduatoria, né all'attribuzione di punteggi.
- I curricula dei membri del Nucleo di Valutazione, i rispettivi atti di nomina ed i compensi sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'amministrazione.
- La scelta dei componenti deve essere fatta, possibilmente, rispettando la parità di genere.

Articolo. 7

Funzionamento del Nucleo di Valutazione.

1. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e di indipendenza sia rispetto agli organi di governo che ai responsabili della gestione e risponde esclusivamente al Sindaco.
2. Il nucleo di valutazione è convocato dal suo presidente e si riunisce nella sede del comune in locali messi appositamente a disposizione, ogniqualvolta si renda necessario ed è assistito dal titolare di PO affari generali o suo delegato.
3. Le sedute del nucleo sono riservate, salvo che lo stesso non ritenga opportuna la partecipazione o l'audizione dei responsabili dei servizi, al fine di ottenere più dettagliati elementi utili alla valutazione.
4. Il nucleo svolge la sua attività in maniera collegiale, ferma restando la validità delle sedute con la presenza anche di soli due componenti. Ogni seduta deve essere verbalizzata. I verbali ed il materiale di lavoro sono depositati presso il servizio affari generali, che svolge le funzioni di supporto del nucleo ed assicura le risorse umane ed organizzative necessarie al suo funzionamento.

Comune di Santa Maria a vico (CE)

Piazza Roma – Santa Maria a Vico (CE)

5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni ai componenti del nucleo è garantito l'accesso a tutte le informazioni in possesso degli uffici, di natura contabile, patrimoniale ed amministrativa.
6. Il nucleo relaziona al Sindaco ogni qualvolta lo ritenga necessario e, in ogni caso, al termine della valutazione della performance.

Articolo. 8

Valutazione della performance.

1. Il nucleo di valutazione, sulla base del vigente regolamento relativo al sistema di valutazione della performance, annualmente e con garanzia del contraddittorio, propone la valutazione della performance delle p.o. , relativa all'esercizio di riferimento.
2. La valutazione è finalizzata all'attribuzione della retribuzione di risultato, nonché a fornire elementi di supporto per l'assegnazione o la revoca degli incarichi.
3. La valutazione della performance individuale del Segretario Generale è effettuata direttamente dal Sindaco. La performance organizzativa è valutata dal nucleo di valutazione.
4. Il nucleo di valutazione, qualora ne facciano richiesta, può coadiuvare i titolari di PO nella valutazione dei dipendenti assegnati ai loro settori.

Articolo 9

Compensi

1. Il Compenso del Presidente del Nucleo di valutazione è fissato in € 3.300, 00 annui al lordo di ogni onere fiscale e contributivo se dovuto.
2. Il compenso dei due componenti è fissato in € 1.500,00 annui al lordo di ogni onere fiscale e contributivo se dovuto.
3. E' altresì corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, calcolate, nel caso di uso del mezzo proprio, sulla base del costo KM pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super alla pompa Agip.

Articolo 10

Non esclusività del rapporto

1. In ragione della ridotta dimensione dell'Ente e della relativa misurazione e valutazione delle attività, possono far parte del Nucleo di Valutazione di questo ente, anche soggetti che partecipano ad altri nuclei o organismi indipendenti di valutazione in altre amministrazioni.

Articolo 11

Revoca – recesso- rinuncia

1. L'incarico può essere revocato e l'incaricato sostituito con provvedimento motivato del Sindaco, a seguito di accertata violazione degli obblighi definiti con il presente contratto o per grave negligenza nell'espletamento della propria prestazione.
2. L'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto con il solo obbligo del pagamento delle prestazioni effettivamente rese.
3. Qualora l'incaricato rinunci all'incarico, in quanto non possa assolvere alle sue funzioni, avrà diritto alla corresponsione del compenso in ragione delle prestazioni rese.

Comune di Santa Maria a vico (CE)

Piazza Roma – Santa Maria a Vico (CE)

4. I provvedimenti che dichiarano la decadenza o dispongono la revoca sono adottati dal Sindaco, che contestualmente provvede anche alla sostituzione del componente decaduto ovvero revocato.

Articolo 12

Controllo strategico

1. La Giunta Comunale può affidare al Nucleo anche le funzioni di controllo e valutazione che si attuano in conformità delle disposizioni dell'art. 6 del D.Lgs. n. 286/1999 (valutazione e controllo strategico), ove esso diventi obbligatorio per effetto del superamento della soglia di 15.000 abitanti da parte dell'ente..

2. L'attività di valutazione e controllo strategico consiste nel processo di verifica sul grado di effettiva attuazione degli indirizzi politici contenuti negli strumenti di programmazione economico-finanziaria e nelle direttive dell'organo di governo.

3. Questa attività si espleta nell'analisi e monitoraggio, ex ante ed ex post, della congruenza fra missioni-vocazioni dell'Ente affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti e le risorse assegnate.

4. Assicura che le finalità siano raggiunte nel modo più efficiente ed efficace possibile, offrendo a coloro che hanno le responsabilità decisionali di vertice la possibilità di modificare nel modo più opportuno possibile il comportamento stesso, rimuovendo eventuali fattori ostativi.

5. Riferisce in via esclusiva, almeno annualmente, all'organo politico, supportandolo di norma anche per la valutazione dei dirigenti e responsabili di strutture di vertice o di massima dimensione.

6. Costituisce il naturale collegamento tra le funzioni afferenti alla sfera politica e quelle gestionali assegnate dal legislatore in via esclusiva alla sfera amministrativa, disaggregando l'attività in più fasi, in quanto deve verificare l'adeguatezza delle risorse agli obiettivi previsti, la corrispondenza tra le scelte operative e le risorse umane e stabilire, anche nel corso della gestione, gli eventuali scostamenti tra previsione e risultati intermedi o parziali.

7. Entro il mese di maggio di ciascun anno viene inviata una relazione generale al Sindaco che provvederà a trasmetterla al Consiglio Comunale, come elemento di valutazione nell'approvazione del conto consuntivo e come supporto nella definizione della relazione previsionale, e programmatica e del Bilancio di previsione. Ogni richiesta di chiarimento ed integrazione di elementi contenuti nella relazione avviene per il tramite del Sindaco e della Giunta.

Articolo 13

Controllo di gestione

1. La Giunta Comunale può affidare al Nucleo anche le funzioni di controllo di gestione.

2. Il controllo di gestione adotta una procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmatici e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e le quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficienza, l'efficacia ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

3. Ai fini del controllo di gestione è necessario determinare le unità organizzative soggette al controllo, le procedure per l'individuazione degli obiettivi, l'insieme dei prodotti e delle finalità da conseguire, i sistemi di rilevazione e il piano degli indicatori di efficienza/efficacia ed economicità e la frequenza delle attività di reporting.

Comune di Santa Maria a vico (CE)

Piazza Roma – Santa Maria a Vico (CE)

4. Il controllo di gestione, in particolare, ha per oggetto l'intera attività amministrativa gestionale dell'Ente ed è svolto con una cadenza periodica.
5. Il controllo di gestione si articola nelle fasi sintetiche seguenti:
 - a. predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
 - b. rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
 - c. valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi da verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficienza, l'efficacia ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
6. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo – ove previsti – verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati quantitativi e qualitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

Articolo 14

Disposizioni finali ed entrata in vigore.

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni del Titolo V Capo I (artt. 109.124), del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e ogni altra disposizione regolamentare incompatibile e/o in contrasto con lo stesso.